

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione in relazione al reclamo ex art 38 e ss. R.G. 20/2016, datato 4.8.2016, proposto dalla minore G.T., tesserata Fise 57350/B, e dalla sig.ra ANTONIETTA ANGELA CASTELLUCCIA, n.q. di proprietaria della cavalla “Ginevra” e n.q. esercente la potestà sulla minore, a mezzo del patrocinio legale degli avv. Vincenzo Giardino e Stefania Cappa,

PREMESSO CHE

Perveniva a questo Giudice Sportivo un reclamo ex art 38 e ss. Regolamento di Giustizia avente ad oggetto la richiesta di valutazione della correttezza del comportamento dei soggetti coinvolti nella vicenda conclusasi con il provvedimento mediante il quale il tecnico della Nazionale Horseball, in data 2.8.2016, comunicava la sostituzione del binomio “Tommasini/Ginevra” in vista del Campionato Mondiale FIHB 2016.

Questo Giudice Sportivo fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 16.9.2016, concedendo termine per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva ulteriore memoria illustrativa da parte dei reclamanti.

* *

La sig.ra Antonietta Angela Castelluccia, n.q. proprietaria della cavalla “Ginevra” e esercente la responsabilità genitoriale sulla minore Gaia Tommasini, ha inteso adire la giustizia federale mediante la proposizione di un reclamo ex art 38 del R.G., con il patrocinio degli avv.ti Giardino e Cappa, al fine di sentir valutare dal GSN << *se i soggetti coinvolti nella vicenda in oggetto abbiano agito rispettando le norme del Regolamenti Fise e del Codice di Comportamento Sportivo del Coni*>> nonché << *..nel caso in cui questo Giudice ritenga sussistenti condotte*

antisportive da parte dei soggetti coinvolti nella vicenda si chiede la restituzione di tutte le somme sostenute e anticipate per i mondiali di horseball alle quali si aggiungono euro 500 di spese veterinarie>>.

Successivamente, con la memoria del 13.9.2016 si precisavano meglio le circostanze di cui al reclamo e, a pagina 4, si chiede che << *il Giudice Sportivo adito non potrà non rilevare e censurare le chiare violazioni e le irregolarità commesse in occasione delle convocazioni dei binomi partecipanti al mondiale di horseball 2016 sanzionando l'illecito disciplinare di cui all'art 1 del Regolamento Giustizia Fise che riterrà di rinvenire nelle condotte descritte in narrativa, anche nella forma omissiva, pronunciandosi conseguentemente anche sul diritto degli interessati al rimborso delle spese effettuate in costanza del legittimo affidamento riposto sulla sicura partecipazione al mondiale...>>*

Lamenta la reclamante:

- che in occasione dell'ultimo stage per la selezione per i campionati mondiali tenutosi dal 27 al 31 Luglio 2016 a Magenta la cavalla Ginevra era stata fermata per una sospetta sobbattitura;
- che il veterinario interpellato a sua cura e spese aveva dato prognosi e diagnosi differente da quella fornita dal veterinario Fise nella medesima occasione;
- che al termine dello stage era stato consegnato il materiale ai << *sicuri partecipanti selezionati per i mondiali*>> tra i quali alla sig.na Gaia Tommasini;
- che in data 1 agosto 2016 la cavalla era stata visitata dal veterinario di fiducia della sig.ra Castelluccia il quale ne aveva constatato il buono stato di salute, che sarebbe stato confermato anche dal veterinario della Fise;
- che in data 2.8.2016 le sarebbe stata inoltrata la comunicazione del Tecnico Nazionale Manzato, il quale aveva deciso di sostituire il binomio Ginevra/Tommasini

per n. 4 ragioni specificate nella detta missiva, invitando la Tommasini alla restituzione del materiale consegnatole. Alla luce delle circostanze di fatto narrate la reclamante ritiene che il comportamento del Tecnico Nazionale avrebbe ingenerato legittime aspettative nella Tommasini, successivamente disattese mediante la decisione di sostituzione del binomio e che integrerebbe la violazione dell'art 1 del Regolamento Di Giustizia Fise e del Codice Comportamento Coni. Deduce, inoltre, che le spese di trasporto cavallo e groom (euro 680,00) le sarebbero state già restituite.

* * *

Il reclamo si presenta inammissibile per i motivi che seguono.

Ai sensi dell'art 38 dell'attuale Regolamento di Giustizia l'avvio del procedimento innanzi al GSN può avvenire << *su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale*>>; ai sensi dell'art 35 del medesimo Regolamento il GSN pronuncia << *..su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a: - la regolarità delle gare e l'omologazione dei relativi risultati; la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara; la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara*>>.

Il GSN è competente per tutti i campionati e le competizioni come individuati nello Statuto Federale.

Orbene, nel caso in esame si chiede l'intervento di questo Giudice, su istanza di parte, affinché valuti il comportamento di soggetti, in particolare il tecnico della nazionale Horseball under 16 (quando non anche del veterinario Fise) tenuto in occasione e in seguito ad uno stage finalizzato alla selezione dei partecipanti al Mondiale della disciplina menzionata.

E' chiaro ed evidente che l'ambito delineato dai fatti narrati esula dalla competenza del GSN, non trattandosi di

competizioni o di fatti comunque accaduti durante lo svolgimento di una gara, bensì trattasi di una censura mossa alla valutazione discrezionale del Tecnico Nazionale di escludere il binomio Tommasini/Ginevra due giorni dopo la consegna alla Tommasini del materiale come partecipante al mondiale, comunicata con lettera motivata, e di una censura alla tempistica di tale decisione.

Il Giudice adito non è, quindi, competente a decidere in relazione ai fatti narrati, poiché inconferenti rispetto alla competenza assegnatagli dall'art 35 del Regolamento di Giustizia.

Il reclamo della sig.ra Castelluccia n.q. è quindi inammissibile.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale dichiara inammissibile il reclamo ex art 38 Regolamento di Giustizia proposto dalla sig.ra Castelluccia n.q.,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 16 Settembre 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò